

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA, TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI N. 5 IMPIANTI PER SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI FRUIBILI PER PORTATORI DI HANDICAP

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'appalto per la fornitura, il trasporto e la messa in opera di n. 5 impianti per servizi igienici autopulenti.

La tipologia dei servizi igienici oggetto della fornitura, è riepilogata nell'allegato "A".

La prestazione oggetto del presente appalto si distingue in:

1. Fornitura di n. 5 impianti per servizi igienici autopulenti, nei siti indicati da questa amministrazione;
2. Montaggio e collegamento degli impianti su base predisposta da questa amministrazione, ai pubblici servizi di rete idrica, fognaria ed elettrica;
3. Assistenza al collaudo tecnico degli impianti messi in opera;
4. Assistenza e manutenzione degli impianti autopulenti, per un periodo di due anni a partire dal collaudo tecnico.

Restano a carico di questa amministrazione l'esecuzione degli allacci alle reti idrica, fognaria ed elettrica, nonché la dotazione di apposita riserva idrica da realizzare con apposito serbatoio interrato sottostante il basamento su cui alloggiare l'impianto stesso.

L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 199.680,00 di cui € 192.000,00 per la fornitura ed € 7.680,00 per IVA al 4%.

Nel prezzo complessivo di € 199.680,00 si intendono compresi: l'IVA e tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice per la fornitura, trasporto e messa in opera ed in servizio degli impianti, compreso il certificato di collaudo, la dichiarazione di conformità alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Non saranno inoltre consentite varianti nelle offerte e/o offerte condizionate.

Art. 2 – Variazioni quantitative o qualitative

Nessuna variazione all'oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza preventivo ordine per iscritto del Committente

Art. 3 – Documentazione esplicativa della fornitura

Alla richiesta di partecipazione della gara dell'appalto, le ditte dovranno allegare la documentazione tecnica della fornitura richiesta da cui rilevare tutte le caratteristiche della fornitura proposta compresi eventuali depliant e foto.

Non saranno ammessi alla gara le domande che dovessero risultare prive della documentazione di cui sopra o insufficiente ad esplicare le caratteristiche che vengono richieste e di cui all'allegato "A".

Art. 4 - Qualità della fornitura – controllo

I materiali e/o prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche corrispondenti ai requisiti (compresa la consegna e l'assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, conformi alle specifiche tecniche, a disposizione di legge, di regolamento o di altre disposizioni tecniche.

A tal fine il committente verificherà, prima della stipulazione del contratto, nonché durante la vigenza del rapporto contrattuale, la rispondenza tra quanto dichiarato o riscontrato in fase di gara e le concrete modalità attuative della fornitura alla luce altresì di eventuali certificati, autodichiarazioni o altre attestazioni provenienti dal fornitore.

Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono possedere, oltre ai requisiti specifici indicati nel contratto, i necessari requisiti generali di funzionalità e di idoneità allo scopo per il quale la fornitura viene richiesta

Art. 5 – Durata dell'appalto

Dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto e nel successivo termine di giorni quindici, la ditta assuntrice ha l'obbligo di fornire le indicazioni necessarie per la predisposizione del basamento con i le specifiche dei punti di allaccio alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

Successivamente questa S.A. comunicherà, via pec, la disponibilità dei siti previsti e la ditta appaltatrice provvederà, entro il termine di giorni di sessanta giorni dall'avvenuta ricezione della pec, ad eseguire la fornitura e il collaudo tecnico degli impianti medesimi.

Art. 6 – Verifica di Conformità.

La verifica di conformità dovrà accertare che il servizio sia eseguito secondo modalità e requisiti richiesti dal presente capitolato.

La verifica di conformità verrà effettuata dal personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato, presso gli impianti forniti ed installati dall'Impresa appaltatrice.

La regolare verifica della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Impresa per eventuali difetti e/o imperfezioni che non siano emersi al momento del controllo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di verifica dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Verranno rifiutati a verifica gli impianti che manifestino difetti. In tali casi, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 9 del presente capitolato, l'impresa dovrà provvedere alla loro corretta riparazione e/o sostituzione entro 20 giorni.

Art. 7 - Prezzo della fornitura, liquidazione e pagamento dei corrispettivi

Il corrispettivo dovuto sulla base del contratto e del collaudo tecnico amministrativo, sarà liquidato in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, redatta secondo le norme in vigore

Art. 8 - Penali e risoluzioni

In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità della fornitura richiesta, l'Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all'applicazione delle penali di cui al disciplinare di gara.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna, della fornitura richiesta, da parte della ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari al 0,1% dell'importo stabilito per la fornitura richiesta, fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento (*art. 298 comma 1 DPR 207 del 2010*).

Qualora l'intervento di manutenzione o riparazione risulti difforme rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale, che gli verrà comunicata in forma scritta con l'invito di adeguamento della prestazione assegnando un termine congruo, tale termine avrà natura perentoria ed il mancato adeguamento determinerà la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Difetti di lavorazione e garanzie dell'impresa

L'Impresa garantisce i lavori ed i materiali forniti e messi in opera da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, come disciplinato dal Codice Civile.

L'Impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a propria cura ed onere, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati.

Entro 5 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Fatta salva l'applicazione della relativa penale prevista dal art. 8, per i ritardi negli adempimenti prescritti dal precedente comma, qualora l'Impresa rifiuti l'esecuzione, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la riparazione di cui abbisogni, nei modi e nei termini che valuterà opportuni. In tal caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, sarà a carico dell'Impresa.

Art. 10 Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del

servizio riterrà opportuno di ordinare, nonché risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art 12 - Modalità di gara

L'aggiudicazione avverrà ai sensi degli articoli 82 lett. b) del e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposito provvedimento dirigenziale, pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto.
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta ammissibile, purché sia ritenuta conveniente e idonea.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse essere insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il tribunale di Ragusa

Art. 14 – Divieto di arbitrato

E fatto divieto di compromettere le cause in arbitri

Art. – 15 Transazione

Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità

Art. – 16 Rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente capitolato, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile italiano e le disposizioni del D.lgs. 163/2006.